# DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218

Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00235)

Vigente al: 20-12-2023

TITOLO PRINCIPI I

# Art. 1

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli <u>articoli 33</u> e <u>76 della Costituzione</u>; VISTA la <u>legge 7 agosto 2015, n. 124</u>, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13;

VISTA la <u>legge 21 marzo 1958, n. 259</u>, recante "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria";

VISTA la <u>legge 20 novembre 1982, n. 886</u>, recante "Riordinamento della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli";

VISTO il <u>decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,</u> recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'<u>articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</u>"; VISTA la <u>legge 9 maggio 1989, n. 168,</u> recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTA la <u>legge 30 novembre 1989, n. 399</u>, recante " Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste";

VISTA la <u>legge 11 febbraio 1992, n. 153</u>, recante "Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi";

VISTA la <u>legge 14 gennaio 1994, n. 20</u> recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTA la <u>legge 15 marzo 1999, n. 62</u>, recante "Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche";

VISTO il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381,

```
recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59" con particolare
riferimento agli articoli 12 e 13;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in
agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante
"Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)";
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, recante
"Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica
(I.N.A.F.)";
VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38,
recante "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca
metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della
legge 6 luglio 2001, n. 137";
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286 recante "Istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma
degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante
"Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed
in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in
tema di rinegoziazione di mutui", convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in
particolare l'articolo 1-quinquies;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e in
particolare l'articolo 1, comma 872;
VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in
particolare l'articolo 28;
VISTA la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante " Disposizioni
```

```
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese
nonché in materia di energia" e in particolare l'articolo
37;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di
contabilità e finanza pubblica" e in particolare l'articolo
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
successive modificazioni, recante: "Riordino degli enti di
ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27
settembre 2007, n. 165";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria",
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111";
VISTO il decreto-legge 9 febbraio, 2012, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35;
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106,
recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante "Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina
```

```
dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare
l'articolo 10;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1973, n. 478, recante "Costituzione dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con
sede in Roma" e successive modificazioni;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
e in particolare l'articolo 1, comma 4, lett. C);
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
recante "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183" e in particolare l'articolo 10 comma 3 bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, 102, recante "Norme sulla Universita' statale di
Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture
per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura
ed universitarie in Trieste";
VISTO il decreto del Presiedente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il
triennio 1988-1990 concernente il personale delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di
cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";
SENTITE le parti sociali per gli aspetti di compatibilità
con le norme previste nel contratto collettivo del comparto
ricerca;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, del 29 settembre 2016;
ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
Commissione speciale nell'adunanza del 14 settembre 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 novembre 2016;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, del Ministro
```

delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

**EMANA** 

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

# Ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:
- a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste Area Science Park;
- b) Agenzia Spaziale Italiana ASI;
- c) Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR;
- d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
- e) Istituto Nazionale di Astrofisica INAF;
- f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi"– INDAM;
- q) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN;
- h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV;
- i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di GeofisicaSperimentale OGS;
- 1) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica INRIM;
- m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
- n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
- o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione INVALSI;
- p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
- q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA;
- r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile ENEA;
- s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016

denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche - INAPP);

- t) Istituto Nazionale di Statistica ISTAT;
- u) Istituto Superiore di Sanita' ISS;
- v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.
- 2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.

((2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti))

# Art. 2

Carta Europea dei ricercatori

1.

# ((qli Enti nei propri statuti e regolamenti recepiscono))

la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute

# ((nel documento European Framework for Research Careers))

- e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:
- a) la libertà di ricerca;
- b) la portabilità dei progetti;
- c) la diffusione e la valorizzazione delle ricerche;
- d) le necessarie attività di perfezionamento ed aggiornamento;
  - e) la valorizzazione professionale;
  - f) l'idoneità degli ambienti di ricerca;
- g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adequato svolgimento delle attività di ricerca;
- h) la mobilità geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro;
  - i) la tutela della proprietà intellettuale;

- 1) la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca;
  - m) adequati sistemi di valutazione;
- n) rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.
- 2. I ricercatori e i tecnologi devono:
- a) osservare le pratiche etiche riconosciute e applicate nelle rispettive discipline di ricerca;
- b) operare nella previa osservanza dei vincoli procedimentali vigenti;
- c) assicurare una gestione finanziaria dei fondi utilizzati nel rispetto dei vincoli di trasparenza ed efficienza contabile;
- d) operare nel rispetto delle precauzioni sanitarie e di sicurezza;
- e) assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
  - f) favorire la divulgazione delle attività di ricerca;
  - q) rendere verificabili le attività di ricerca espletate;
  - h) garantire un aggiornamento professionale continuo.
- 3. A decorrere dal 2018, i Ministeri vigilanti, entro il mese di aprile di ciascun anno, effettuano il monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del presente decreto da parte degli Enti vigilati nonché della Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e del documento European Framework for Research Careers.
- 4. Ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 3, i Ministeri vigilanti verificano in particolare:
- a) l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti alle prescrizioni del presente decreto e

# ((ai documenti internazionali di cui al comma 1;))

- b) l'elaborazione di prassi applicative virtuose;
- c) l'adozione di adeguate iniziative di formazione, comunicazione istituzionale, informazione e disseminazione dei risultati delle ricerche;
- d) la programmazione di iniziative di collaborazione pubblico-pubblico e pubblico-privato;
- e) l'adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti;
- f) l'individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà

intellettuale connesse anche a strumenti di valutazione interna;

- g) l'efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca;
- h) il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri;
- i) l'equilibrio tra sostegno alle attività di ricerca e programmazione finanziaria.
- 5. Per l'efficacia dell'azione di monitoraggio di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2018, nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) e nei suoi aggiornamenti annuali sono riportati, in apposita sezione, ulteriori specifici indicatori e risultati attesi.
- 6. Gli esiti dell'attività di monitoraggio sono illustrati in una apposita e dettagliata relazione annuale, anche recante la dimostrazione dei risultati attesi, che ogni Ministero vigilante trasmette, entro il mese di settembre di ogni anno, al Parlamento e pubblica sul proprio sito istituzionale.

TITOLO

ORDINAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA

## Art. 3

Statuti e regolamenti

- 1. Agli Enti è riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare.
- 2. Gli statuti:
- a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante;
- b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività;
- c) prevedono forme di collaborazione con le università e le imprese, nonché modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento;

- d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
- 3. Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie delle normativa vigente, gli Enti, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.

## Art. 4

Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito

- 1. Gli statuti e i regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai competenti organi deliberativi dei singoli Enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante.
- 2. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro vigilante che, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito. Il Ministro vigilante, all'esito del controllo, indica, per una sola volta, all'Ente vigilato le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito e rinvia gli statuti e i regolamenti all'Ente per l'adequamento. I competenti organi deliberativi dell'Ente possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro vigilante puo' ricorrere contro l'atto emanato in difformità, in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
- 3. Con riferimento alla procedura di cui al comma 2 il Ministero vigilante acquisisce, entro e non oltre venti giorni dalla trasmissione dello statuto da parte dell'Ente,

il parere, per quanto di competenza, del Ministero dell'Economia e Finanze. Trascorso detto termine, il parere si considera comunque acquisito positivamente.

4. Gli statuti e i regolamenti sono pubblicati nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero vigilante. Nella Gazzetta Ufficiale è data notizia della pubblicazione degli statuti sui siti istituzionali.

## Art. 5

Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- 1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.

## Art. 6

Articolo 6

Attivita' di indirizzo strategico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca

1. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento e armonizzazione, il Ministero dell'istruzione università e ricerca, tenuto conto degli obiettivi del Programma

nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di indirizzo strategico definendo gli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella propria programmazione.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tiene conto del Piano Triennale di Attivita' di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati.

# Art. 7

Piani triennali di attività

- 1. Gli Enti, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attivita', aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale.
- 2. Il Piano Triennale di Attivita' è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione, decorsi i quali, senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato.
- 3. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi Piani Triennali di Attivita', gli Enti determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.

#### Art. 8

Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi

- 1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati.
- 2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli Enti.
- 3. La Consulta è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta all'inizio e alla fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca.
- 4. La Consulta, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca.
- 5. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.
- 6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui al presente articolo, nonché da rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane, con compiti consultivi e di monitoraggio inerenti al Programma Nazionale per la Ricerca, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
- 7. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, composto dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di governo dei singoli enti. Il Consiglio formula pareri e proposte ai Ministeri vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti la ricerca. Con decreto

- del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministeri vigilanti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate la composizione, la durata ed il funzionamento del Consiglio.
- 8. La partecipazione alla Consulta dei Presidenti, al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e alla Comitato di cui al comma 6, non da' diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborso spese, né determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 9

- Fabbisogno, budget e spese di personale

  1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attivita' di cui all'articolo 7.
- 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli Enti

# ((tale rapporto non puo' superare 1'80 per cento.))

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell' economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Ministero vigilante operano entro il mese di maggio di ciascun anno il monitoraggio all'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 6 e dell'articolo 12. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire, circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla

richiesta. Decorsi novanta giorni dall'acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero vigilante, adotta misure correttive volte a preservare o ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del limite di cui al comma 2.

- 4. Il calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.
- 5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dall'Organo di vertice che dimostrino la capacità a sostenere gli oneri finanziari assunti.
- **6.** In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:
- a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;
- b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
- c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.

# Art. 10

Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi 1. Gli Enti adottano con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente in materia di contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sistemi di contabilità economicopatrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo.

- 2. All'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006

  n. 296 sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della <u>legge 27 dicembre</u> 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.
- **4.** Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al <u>decreto legislativo 18</u> aprile 2016 n. 50.
- 5. Dopo il comma 515 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente: "515-bis Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.".

Mobilita', prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca

- 1. L'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.
- 2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo è di tre anni.
- 3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo è concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

((
3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio
e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a
legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla
copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo,
dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante
chiamata diretta di personale in servizio con la medesima
qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le
chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel
proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della
raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
dei posti di cui al presente comma.

- 3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l'università
- 4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'Ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale nonché dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell'ente medesimo.

))

5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

# Art. 12

# Disposizioni sul personale

- 1. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppressi i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto."
- 2. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento e alle relative assunzioni sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- 3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, acquisito il parere dei Ministeri vigilanti, in sede di revisione dell'attuale modello contrattuale degli Enti e delle figure professionali che in essi operano, individua criteri di merito e di valorizzazione dell'attività di ricerca, in conformità con le migliori prassi internazionali
- 4. La facoltà degli Enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 9, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli.
- 4-bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità.
- 4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o

dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.

**4-quater.** Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2022.

4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine.

((
4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato,
indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i
periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già
prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con
mansioni del medesimo profilo e area o categoria di
inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità
lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
specifici istituti contrattuali
))

#### Art. 12-bis

(((Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).))
((1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente puo', previa procedura selettiva, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei

ricercatori, di cui alla <u>raccomandazione 2005/51/CE della</u>
<u>Commissione, dell'11 marzo 2005</u>, in conformità agli
standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale,
nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

- 2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
- 3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo))

#### Art. 13

# Spese di missione

- 1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli Enti, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;
- b) nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
- c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca

sui cui finanziamenti grava il costo della missione.

#### Art. 14

Controlli della Corte dei conti

- 1. Gli atti e i contratti, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli Enti non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1 lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
- 2. La Corte dei conti esercita sugli Enti il controllo previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

TITOLO
DISPOSIZIONI SUL MERITO

IV

#### Art. 15

- Premi per meriti scientifici e tecnologici

  1. Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale.
- 2. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
- **2-bis.** Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e

# ((dirigenti di ricerca nonché))

di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo' essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte

# ((assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta))

a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.

## Art. 16

- Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

  1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante,
  possono assumere per chiamata diretta con inquadramento
  fino al massimo livello contrattuale del personale di
  ricerca definito dal consiglio di amministrazione,
  ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di
  altissima qualificazione scientifica negli ambiti
  disciplinari di riferimento, che si sono distinti per
  merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti
  riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
- 2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a ciò appositamente destinate.

((

3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non puo' essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di

- presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
- 4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- **5.** I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 9.

## Art. 17

# Valutazione della ricerca

1. Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti

# ((di cui all'articolo 8.))

- 2. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività.
- 3. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto

# ((al singolo Ente.))

4. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento

di cui al comma 3.

- 5. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonché per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.
- **6.** Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

#### Art. 18

Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

- 1. Nell'ipotesi in cui l'Ente non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili per i quali è stato istituito, il Ministero vigilante invita l'Ente a rimuovere le disfunzioni rilevate ed a fornire circostanziati elementi entro trenta giorni dalla richiesta di informazioni. Nel caso in cui le disfunzioni non siano state rimosse o gli elementi istruttori forniti non siano idonei a garantire il corretto funzionamento dell'Ente, si procede al commissariamento secondo la procedura di cui al comma 3.
- 2. Qualora l'Ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, è dichiarato il dissesto finanziario. In tal caso, il Ministero vigilante diffida l'Ente a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre al medesimo Ministero che lo approva, il piano di rientro va attuato entro il termine massimo di cinque anni ed è sottoposto a controllo periodico.
- 3. Nel caso di mancata predisposizione del piano di cui al comma 2 o di mancata approvazione ovvero di omessa o incompleta attuazione, si provvede al commissariamento

dell'Ente e alla conseguente disciplina delle modalità di assunzione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari esterni all'Ente da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; i commissari nominati provvedono alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario.

TITOLO DISPOSIZIONI FINALI  $\bigvee$ 

#### Art. 19

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute.
- 2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.
- 3. Gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
- 4. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del

# decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all''articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri , modalità e termini.

# Art. 20

# Abrogazioni

- 1. L'articolo 2 comma 2, gli articoli 3 e 4, l'articolo 5, commi 3 e 4, gli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono soppressi.
- 2. L'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 è soppresso.
- 3. L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112 e successive modificazioni sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 2016

MATTARELLA

Padoan, il Ministro supplente ex articolo 8, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Calenda, Ministro dello sviluppo economico

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando